



COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE MARTEDI' 8 MAGGIO 2018

1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE

avverso il proscioglimento dei sigg.ri Colonna Leonardo, Mutto Francesco, Tardonato Diego, Fetahu Laurent e l'incongruità della sanzione nei confronti della società ASD La Trecatese seguito proprio deferimento - nota n. 5540/1218 pfi 16/17 CS/gb del 21.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta - Com. Uff. n. 52 dell'8.03.2018)

La C.F.A. dichiara:

- **INAMMISSIBILE** il ricorso nei confronti del sig. Tardonato Diego;
- **PARZIALMENTE ACCOLTO** il ricorso nei confronti del sig. Fetahu Laurent, e, per l'effetto, infligge la sanzione della squalifica per mesi 1;
- **RESPINGE** nel resto confermando l'impugnata sentenza.

2. Ricorso ASD ROGGIANO 1973

avverso il proscioglimento dei sigg.ri Mirengo Domenico, Linza Domenico, Garofalo Gianluca e delle società ASD Olympictorre e USD Parenti seguito deferimento - nota n. 6182/13 pfi 17/18 CS/gb del 18.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 140 del 21.03.2018)

INAMMISSIBILE

3. Ricorso ASD PRO CALCIO CECCHINA

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 2 inflitta al sig. Checchi Roberto, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 1 e 116 delle NOIF;
- inibizione per mesi 2 inflitta al sig. Centioni Aldo, all'epoca dei fatti Direttore Generale della società reclamante per violazione per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 1 e 116 delle NOIF;

RESPINTO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it





- ammenda di € 700,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 6139/174 pfi 17-18 MS/CS/vdb del 17.1.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Lazio - Com. Uff. n. 357 del 9.4.2018)

4. Ricorso ASD SPORTING TRECASTAGNI FC

INAMMISSIBILE

per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 332 CSAT del 20.3.2018)

5. Ricorso SSD VIAREGGIO 2014 ARL

INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Raffo Federico, all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13 NOIF e art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.;
- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 9224/612 pf 17-18 AA/GP/mg del 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 26.4.2018)